

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 19/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente Sig.ra MO. AN. RU. residente a Rosate, Via Alcide De Gasperi n. 51 ha contestato l'iscrizione a ruolo di complessive E 42.650 anno 2006. L'iscrizione deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione ed è dovuta all'omesso versamento di IRPEF - IVA - CONTRIBUTI ed IRAP.

La contribuente ha proposto Ricorso contro tale cartella esattoriale chiamando in causa sia l'Agenzia delle Entrate sia Equitalia.

La ricorrente eccepisce che la notificazione della cartella sarebbe avvenuta fuori termine cioè oltre il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che nel caso era il 31.12.2010, trattandosi di dichiarazione anno 2006 presentata nell'anno 2007.

La notifica sarebbe avvenuta invece il 04.01.2011 come da "avviso di deposito" nella casa Comunale di Rosate trasmessa da Equitalia

Eccepisce anche la ricorrente che non gli è stato trasmesso la c.d. comunicazione preventiva ("avviso bonario").

Si è costituita l'Agenzia che sostiene la non necessità dell'avviso bonario quando, come nel caso, si tratta di versamenti di imposta "omessi". Per quanto riguarda l'eccezione sulla data di notifica della cartella l'Agenzia dichiara di non avere la legittimazione passiva processuale essendo demandata a Equitalia la notifica delle cartelle e la loro riscossione.

Si è costituita Equitalia il 29.09.2011 che al proposito della notifica della cartella esattoriale rileva:

- che la notificazione è avvenuta via posta a causa della irreperibilità temporanea in Viale della Resistenza n. 48 a Corsico della contribuente; che il deposito presso la Casa Comunale è avvenuto in data 30.12.2010 (come da allegata documentazione);
- che l'Ufficio Postale ha trasmesso la obbligatoria comunicazione informativa del deposito con RR, la notifica è avvenuta il 04.01.2011, la ricevuta di ritorno sottoscritta da delegato autorizzato è datata 11.02.2011 ed il ricorrente ha ritirato la cartella il 17.02.2011.

MOTIVAZIONI

Le eccezioni sollevate dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento e pretestuose.

Equitalia costituitasi in giudizio ha dimostrato di aver regolarmente notificato attraverso il servizio postale la cartella esattoriale depositandola - per irreperibilità temporanea del contribuente - presso la Casa Comunale di Rosate il 30.12.2010 ed inviando altresì la "comunicazione informativa" dell'avvenuto deposito il 04.01.2011.

La notifica pertanto è tempestiva e rispettosa della procedura. Per quanto attiene l'eccezione dell'omessa preventiva "comunicazione" (c.d. avviso bonario) sono condivisibili le osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate sulla non necessità di tale comunicazione allorquando si tratta di omesso versamento di imposte dichiarate. Sul punto ed in tale direzione si è più volte pronunciata la stessa Cassazione

P.Q.M.

la Commissione respinge il Ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.

